

Art. 18-bis

(Disposizioni finanziarie in materia di PNRR)

1. Al fine di assicurare la liquidità di cassa necessaria per i pagamenti di competenza dei soggetti attuatori degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, fatta salva la disciplina delle anticipazioni già prevista ai sensi della normativa vigente, le Amministrazioni centrali titolari delle misure provvedono al trasferimento delle occorrenti risorse finanziarie, fino al limite cumulativo del 90 per cento del costo dell'intervento a carico del PNRR, entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle richieste di trasferimento.
2. In sede di presentazione delle richieste di cui al comma 1, i soggetti attuatori attestano l'ammontare delle spese risultanti dagli stati di avanzamento degli interventi e l'avvenuto espletamento dei controlli di competenza previsti dal proprio ordinamento, nonché le verifiche sul rispetto dei requisiti specifici del PNRR. La documentazione giustificativa è conservata agli atti dai soggetti attuatori, ed è resa disponibile per essere esibita in sede di audit e controlli da parte delle autorità nazionali ed europee. Sulla base delle attestazioni di cui al primo periodo, le amministrazioni centrali titolari delle misure provvedono ai relativi trasferimenti, riservandosi i successivi controlli sulla relativa documentazione giustificativa, al più tardi, in sede di erogazione del saldo finale dell'intervento.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità cui le Amministrazioni titolari delle misure e i soggetti attuatori si attengono per gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2.

IL GOVERNO



Relazione illustrativa

La norma intende semplificare il processo di erogazione delle risorse destinate al finanziamento degli interventi del PNRR, tenuto conto delle esigenze operative manifestate nel corso dell'attuazione del Piano dai soggetti attuatori, attraverso procedure finanziarie snelle in grado di assicurare a tutti gli attori coinvolti nella filiera attuativa delle misure del Piano la liquidità occorrente per la realizzazione dei rispettivi interventi. In particolare, la disposizione prevede che i trasferimenti successivi all'anticipazione, fino al limite cumulativo del 90% della dotazione finanziaria di ciascun intervento, siano erogati dalle Amministrazioni centrali titolari delle misure entro 30 giorni dall'acquisizione delle relative richieste di erogazione.

La norma specifica, altresì, che in sede di presentazione delle rispettive richieste di erogazione, i soggetti attuatori provvedono ad attestare l'ammontare delle spese risultanti dagli stati di avanzamento degli interventi, nonché l'avvenuto espletamento dei controlli di competenza, ivi inclusi quelli specifici del PNRR. Tenuto conto delle richiamate attestazioni, le Amministrazioni centrali titolari delle misure provvedono, al più tardi entro la data di erogazione del saldo finale, a effettuare i successivi controlli di competenza sulla documentazione giustificativa resa disponibile dai soggetti attuatori.

La disciplina delle modalità e dei criteri cui le Amministrazioni centrali titolari delle misure e i soggetti attuatori devono attenersi è rimandata, infine, ad un successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Relazione tecnica

La norma non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica, in quanto all'attuazione della stessa si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** negativo

26/09/2024

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente *Daria Perrotta*

